



Corso di formazione per Revisori degli Enti Locali

LE VERIFICHE DI CASSA E L'ATTIVITA' DI VERIFICA PERIODICA DEL REVISORE

GLI INDIRIZZI DELLA CORTE DEI CONTI

SULL'ATTIVITA' DI VERIFICA PERIODICA DEI REVISORI

3° INCONTRO

GIOVEDI' 12 MAGGIO

Referente Gruppo di lavoro Enti locali ODCEC Torino
Presidente Ancrel – Sezione Torino

Antonella Putrino



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE ANALISI DELLA CORTE DEI CONTI PER IL 2022

(Regolamento per l'organizzazione delle funzioni
di controllo della Corte dei conti, art. 5, comma 1)
Dicembre 2021

Criteri di riferimento per le sezioni regionali di controllo

54.

Le Sezioni regionali di controllo continuano a ricoprire un ruolo rilevante nelle indagini di controllo a rete indicate nella presente programmazione generale e negli ambiti di analisi che verranno indicati nel programma della Sezione delle autonomie. Inoltre, esse potranno svolgere specifici approfondimenti, in funzione della disponibilità di adeguate capacità operative, su tematiche a valenza trasversale.

Si riporta un elenco di alcuni dei principali temi segnalati dalle Sezioni regionali su cui potranno essere attivati specifici approfondimenti a livello di singola Sezione o da più sezioni a seguito di linee di raccordo operativo

- *Entrate*
- *Fondi strutturali*
- *Infrastrutture*
- *Partecipate*
- *Personale*
- *Piano nazionale di ripresa e resilienza*



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2022

(Regolamento per l'organizzazione delle funzioni
di controllo della Corte dei conti, art. 5, comma 2)

DELIBERAZIONE N.1/SEZAUT/2022/INPR

La Sezione delle autonomie definisce il programma delle attività di controllo e referto relative all'anno 2022 ai sensi dell'art. 5, co. 2, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, nel rispetto delle linee di riferimento programmatiche tracciate dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 21/SSRRCO/INPR/21, depositata il 22 dicembre 2021.


LA CORTE DEI CONTI E IL PNRR

L'elemento cardine della programmazione dei controlli per il 2022 riguarda l'attuazione del PNRR

Il piano, composto da sei missioni, si pone l'obiettivo di rilanciare la struttura economico-sociale del Paese puntando in particolare sulle leve della



LA CORTE DEI CONTI E IL PNRR



LA CORTE DEI CONTI E IL PNRR

NUOVO CONTROLLO
CONCOMITANTE
(art.22 del DL n.76/2020
convertito L. n.120/2020)

CONTROLLO SULL'ACQUISIZIONE E L'IMPIEGO
DELLE RISORSE FINANZIARIE PROVENIENTI DAI
FONDI PNRR E DALLE ALTRE FONTI DI
FINANZIAMENTO
(Fondo per lo sviluppo e coesione-FSC;
Piano nazionale per gli investimenti
complementari-PNC e risorse di bilancio)
(art.7 del DL n.77/2021 convertito
L. n.108/2021)

LA CORTE DEI CONTI E IL PNRR

Il controllo concomitante, che la Corte dei conti potrà esercitare sui principali programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, consente l'individuazione immediata di fattori di rischio, l'identificazione di disfunzioni e la conseguente tempestiva adozione di misure correttive, favorendo, così, la realizzazione degli interventi pubblici e contribuendo ad accelerare il percorso di ripresa e di crescita del Paese.

LA CORTE DEI CONTI E IL PNRR

Gli enti territoriali sono chiamati a rafforzare le proprie capacità tecniche ed operative con particolare riguardo alle attività di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi.

A supporto di tali attività sono previste misure per facilitare il reclutamento di personale.

Le componenti collegate alla programmazione delle attività del PNRR avranno incidenza **sulla gestione di competenza**, ma soprattutto sulla **gestione della liquidità e, in particolare, sul rispetto degli equilibri di cassa**

L'ORGANO DI REVISIONE E IL PNRR

Occorre verificare l'adozione, da parte degli enti, di strumenti finalizzati a preparare "la macchina amministrativa e gestionale" focalizzando l'attenzione:

- **sul personale**, con particolare riferimento all'adeguatezza della struttura organizzativa, alla pianificazione del fabbisogno in coerenza con i progetti previsti, oltre che alla corretta applicazione delle norme concernenti le facoltà assunzionali derogatorie;
- **sulle modalità di contabilizzazione derogatorie** previste dalle recenti norme sulla governance del PNRR, e sulla corretta evidenziazione contabile delle risorse e delle spese ad esso ascrivibili;
- **sulle misure organizzative** adottate per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione e sull'implementazione da parte dell'Ente di un sistema interno di *audit*, eventualmente anche **attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni.**

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Modifiche apportate al TUEL (Testo Unico Enti Locali)
dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012

CAPO III – Controlli Interni

Art. 147 – **Tipologia dei controlli interni** (articolo così sostituito dall'art.3, comma 1, lettera d) legge 213/2012

Gli Enti Locali individuano **nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa**

STRUMENTI e METODOLOGIE

per garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile

la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

CONTROLLI

Attraverso l'azione sinergica delle Sezioni territoriali e degli organi di revisione vengono svolte verifiche circa l'effettiva adozione delle misure per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica posti dalla legge di bilancio e dalle altre norme di coordinamento finanziario da parte degli enti di autonomia territoriale, così da assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ed il coordinamento della finanza pubblica.

I REVISORIe la Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti

Dalla legge finanziaria dell'anno 2006 è stato previsto l'obbligo da parte degli Organi di revisione di produrre alle Sezioni regionali di controllo competenti



CONTROLLI

ATTIVITA' DI CONTROLLO A SEGUITO DELLE NOVITA' NORMATIVE DI RILIEVO

- La gestione dei prossimi esercizi finanziari sarà caratterizzata dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
- Nell'esercizio 2022, per la parte corrente, è previsto il ritorno alle condizioni di gestione ordinaria con la piena ripresa delle procedure di accertamento e di riscossione delle entrate proprie e la parziale cessazione degli effetti delle misure di flessibilità disposte dalla legislazione emergenziale.

(Deliberazione n.2 /SEZAUT/2022/INPR)

PRINCIPIO CONTABILE GENERALE



ESERCIZI 2020-2021

esercizi critici a causa degli effetti della pandemia
COVID:

- Minori entrate correnti
- Maggiori spese correnti
- Minori spese correnti: ***sospensione delle rate dei mutui e la rinegoziazione degli stessi***

INTERVENTO DELLO STATO

LEGGE N.243/2012

(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.)

Art.11

Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.

INTERVENTI DELLO STATO

DL N.34/2020

Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia
(cd. decreto "Rilancio")

ART.106

Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

DL N.104/2020

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

ART.39

Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali
(anno 2021 Fondo Funzioni – Legge 178/2020 art.1 comma 822)

INTERVENTI DELLO STATO

DL N.41 del 22/03/2021

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza COVID-19
(cd. «Decreto sostegni») e successivamente il

DL N.73/2021 (cd. «Decreto sostegni bis»)

.....tra le più importanti....

➤ **INCREMENTO RISORSE PER RISTORO MINORI ENTRATE**
(autonomie speciali e enti territoriali)

Fondo funzioni Fondamentali, Fondo buoni alimentari, sostegno locazioni e alle utenze, Fondo TARI

CORTE CONTI DELIBERAZIONE N.2/2022-SEZ.AUTONOMIE

«Tuttavia, alcune misure sono state parzialmente prorogate dal recente decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (applicazione degli avanzi liberi, in parziale deroga alle priorità delle finalità prevista dal TUEL e utilizzo integrale dei proventi da concessioni e sanzioni in materia edilizia per spesa corrente emergenziale) e dal decreto milleproroghe che ha esteso la facoltà, prevista dall'art. 109, co. 1-ter del d.l. n. 18/2020, di liberare quote di avanzo vincolate, individuate dall'ente, da destinare a spesa necessaria per attenuare gli effetti della crisi del sistema economico causati dalla pandemia. Si tratta, all'evidenza, di deroghe all'ordinaria disciplina contabile che produce il comune effetto di rendere disponibili risorse per dare copertura, in via straordinaria, a spese destinate ad esigenze particolari, tutte giustificate dalla situazione di emergenza, normativamente qualificata che, a legislazione vigente, dovrebbe cessare alla data del 31 marzo 2022.

CORTE CONTI DELIBERAZIONE N.2/2022-SEZ.AUTONOMIE

Ciò induce a riflettere sulla necessità che, in conformità al principio della prudenza, comportamenti e scelte gestionali, che utilizzano le varie disposizioni derogatorie, tengano conto, da un lato, **della provvisorietà di questa disciplina - per cui le eventuali spese non devono avere alcun effetto di carattere pluriennale né, ovviamente di carattere strutturale** - dall'altro che, anche nell'esercizio in corso trovino oggettiva corrispondenza nella natura della spesa.»

L'AZIONE AMMINISTRATIVA PUO' ESSERE SUDDIVISA IN
TRE FASI



PROGRAMMAZIONE



GESTIONE



RENDICONTAZIONE

- PROGRAMMAZIONE E ANDAMENTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE**
- PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA CASSA**
- LA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**
- PROGRAMMAZIONE E CORRETTA GESTIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**
- DEBITI FUORI BILANCIO**
- GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**
- GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI AGLI ALTRI FONDI PREVISTI DALLA VIGENTE DISCIPLINA**



**VERIDICITA' E ATTENDIBILITA' DEL RISULTATO
DI AMMINISTRAZIONE
(valore di sintesi della solidità finanziaria
degli enti)**

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

BILANCIO DI
PREVISIONE



GESTIONE



EQUILIBRI E GESTIONE DI COMPETENZA:

CORRENTE

CAPITALE

LA GESTIONE DI CASSA

LA GESTIONE IN CONTO RESIDUI

ATTENDIBILITA'
Risultato di amm.ne

CASSA

- **SALDO DI CASSA NON NEGATIVO**
- **-VERIFICA CHE NON VI SIANO PRESENTI TENSIONI DI CASSA DOVUTE A RADICATE SITUAZIONI DI DISALLINEAMENTO TRA CASSA E COMPETENZA CHE POSSANO PRELUDERE AD UNO SQUILIBRIO STRUTTURALE**
- **SALDO DI CASSA CHE DEVE RISPECCHIARE UNA CORRETTA PREVISIONE INIZIALE, NON COSTRUITA DALLA SOMMATORIA DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA PIU' I RESIDUI E CHE PER LA SPESA DEL TITOLO II DEVE TENER CONTO DEI CRONOPROGRAMMI DEI SINGOLI INTERVENTI E DELLE CORRELATE IMPUTAZIONI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI**
- **-CONTINUO RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA**
- **-ANTICIPAZIONI DI TESORERIA NON RIMBORSATE A FINE ANNO**

CASSA

I CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE DEVONO RIGUARDARE ANCHE TUTTE QUELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA O PATRIMONIALE, AFFIDATE IN GESTIONE A SOGGETTI DI CUI ALL'ART.52. CO. 5, LETTERA b), numeri 1), 2) e 4) DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N.446, CHE DEVONO AFFLUIRE DIRETTAMENTE ALLA TESORERIA DELL'ENTE, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 1, CO. 786, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (Legge di bilancio 2020)

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMMERCIALI

Adeguamento da parte degli enti ai nuovi obblighi normativi in **tema di tempestività dei pagamenti commerciali** introdotti dall'art.1, commi 858-872 della L.30 dicembre 2018, L.145 (legge di bilancio 2019) e più volte modificati, da ultimo, dal DL 6 novembre 2021 n.152, convertito dalla Legge 29 dicembre 2021, n.233.

Legge di bilancio 2020 ha fissato, con decorrenza dal 2021, gli obblighi di stanziamento in bilancio dell'accantonamento al **Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC)**, avente la finalità di limitare la capacità di spesa da parte degli enti che non sono in grado di diminuire significativamente il debito commerciale pregresso e presentano un indicatore annuale dei pagamenti non in linea con i termini previsti dalla normativa.

Tali obblighi sono stati estesi, dall'art.9, co. 2, lett. b) del DL n.152/2021, anche ai casi di esercizio provvisorio o gestione provvisoria.

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMMERCIALI

LA CORRETTA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA
DEBITI COMMERCIALI A FINE ESERCIZIO CONFLUISCE NELLA

QUOTA ACCANTONATA

DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE CHE RILEVA AI FINI
DELLA DETERMINAZIONE DELLA PARTE DISPONIBILE

LA GESTIONE IN C/RESIDUI

riaccertamento dei residui  residui conto competenza


 residui conto residui

Capacità di smaltimento:


Riscossioni in conto residui/residui attivi iniziali

Riscossioni in conto residui/residui passivi iniziali

Anzianità dei residui attivi  capacità di riscossione

Anzianità dei residui passivi  capacità di far fronte ai pagamenti

CAPACITA' DI RISCOSSIONE



CAPACITA' DI RISCOSSIONE

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA:


- IMU
- TARSU - TIA - TARES
- COSAP - TOSAP
- ALTRI TRIBUTI

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

(artt.142 e 208 D.Lgs. 285/92)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

CORRETTAMENTE DETERMINATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO



DEBITI FUORI BILANCIO

- ❑ L'ente nel corso dell'esercizio ha provveduto a riconoscere debiti fuori bilancio (art.194 TUEL)

- ❑ Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:
 - riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio
 - riconosciuti debiti fuori bilancio e in corso di finanziamento
 - segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL CALCOLO DELL'ACCANTONAMENTO:

- in sede di predisposizione del bilancio di previsione
- in sede di verifica annuale degli equilibri di bilancio (entro il 31.07)
- in sede di predisposizione del rendiconto

(ATTENZIONE! Possibilità concessa dalla norma di «cristallizzare» l'ultimo anno del quinquennio al 2019)

- ### adeguata motivazione delle entrate per le quali l'ente non abbia provveduto all'accantonamento, in quanto ritenute NON DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Art. 107-bis DL 18/2020 come modificato dall'art. 30-bis DL 41/21

(Scaglionamento avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali)

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021

Enti per i quali durante l'approvazione del rendiconto 2019 è emerso un disavanzo derivante dal cambio del metodo di calcolo del FCDE da semplificato a ordinario, stanno procedendo con il ripiano del disavanzo secondo le modalità previste dall'art.39-quater del DL N.162/2019 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n.8/2020)

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA
Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011

9 La gestione dei residui e il risultato di amministrazione

9.1 La gestione dei residui.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

FONDI ACCANTONAMENTO

CONGRUITA'

Accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Al fine di preservare gli equilibri è necessaria un'attenta quantificazione degli accantonamenti volti a dare copertura a possibili oneri futuri, derivanti da impegni più o meno certi sia per il loro ammontare che per la loro scadenza

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

FONDI ACCANTONAMENTO

Fondo contenzioso

Determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h)

(significative probabilità di soccombenza o di sentenza non definitiva e non esecutiva – si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento)

Per una congrua valutazione si rende necessaria un'apposita relazione sullo stato dell'arte del contenzioso e sulle possibilità o meno di soccombenza, stilata dall'ufficio legale dell'ente o dall'avvocato a cui è stato affidato il contenzioso

FONDI ACCANTONAMENTO

Fondo indennità di fine mandato

Verifica della costituzione ed incremento in base ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno

Fondo perdite aziende e società partecipate (eventuale)

Qualora ricorrano le condizioni ex art. 1, commi 550-552, della legge 147/2001 per le aziende speciali ed ex art. 21 del TUSP per le società, occorre effettuare un accantonamento

(N.B. – per la perdita di esercizio 2020, l'accantonamento non è obbligatorio)

ATTENZIONE ART. 147-quater TUEL

FONDI ACCANTONAMENTO

Altri fondi e accantonamenti

- aumenti contrattuali del personale dipendente
- (eventuale) accantonamenti a fronte di garanzie rilasciate a favore di terzi
- altri accantonamenti

Il Revisore verifica la corretta gestione e che nel rendiconto il saldo riportato nel prospetto A.1. corrisponde al totale delle risorse accantonate del risultato di amministrazione

QUOTE VINCOLATE

- ❑ Le entrate vincolate accertate e non impegnate
- ❑ le economie di spesa di competenza
- ❑ le insussistenze dei residui passivi finanziate da entrate vincolate

sono confluite nelle corrispondenti quote vincolate del risultato di amministrazione:

- *nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*
- *derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*
- *derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;*
- *derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.*

VINCOLI DA TRASFERIMENTI

RISORSE STATALI RICEVUTE A FRONTE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Verifica del Revisore:

- Se nell'Avanzo vincolato del risultato di amministrazione è confluita la quota relativa alle risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio 2021 del «Fondone» e i relativi ristori specifici
- La predisposizione della CERTIFICAZIONE di cui all'art.39, comma 2, DL n.104/2021

Il Revisore verifica che il saldo riportato nel prospetto A.2. corrisponde al totale delle risorse vincolate del risultato di amministrazione

QUOTE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI

Verifica del Revisore:

- Se le entrate destinate agli investimenti
- Le economie di spesa di competenza, finanziate da entrate destinate
- Le insussistenze dei residui passivi, finanziate da entrate destinate



SONO CONFLUITE NELLA QUOTA DESTINATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il Revisore verifica che il saldo riportato nel prospetto A.2. corrisponde al totale delle risorse vincolate del risultato di amministrazione

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI-SALDO DI COMPETENZA ANNO N

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE		0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE		0,00
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		0,00
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		0,00
SALDO PARTITE FINANZIARIE		0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA		0,00
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		0,00
Risorse vincolate nel bilancio		0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		0,00
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		0,00

Equilibri di bilancio

Antonella Putrino

VERIFICA RISPETTO DEGLI EQUILIBRI

**OBBLIGO DI CONSEGUIRE UN
RISULTATO DI COMPETENZA (W1)**



NON NEGATIVO

**VERIFICA RISPETTO DEGLI
EQUILIBRI
(commi 820 e 821, art.1, Legge
n.145/2018)**

**Gli enti devono tendere al rispetto
dell'equilibrio di bilancio (W2)**

Delibera n.68 del 6 luglio 2021
Corte dei Conti Lazio

rappresenta l'effettiva
capacità di garantire, a
consuntivo, la copertura
integrale:

- **degli impegni**
- **del ripiano del disavanzo**
- **dei vincoli di destinazione**
- **degli accantonamenti di bilancio**

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

COINVOLGIMENTO DELL'ORGANO DI REVISIONE

QUANDO

- ❑ **Art. 147-bis** **Controllo di regolarità amministrativa e contabile**
-Fase successiva
- ❑ **Art 147-quinquies** **Controllo sugli equilibri finanziari**

.....per finire quindi

L'ente dovrà porre particolare attenzione a tutte quelle poste di bilancio che sono state influenzate nel corso del biennio precedente dagli effetti della pandemia COVID, al fine di riportarle ad una gestione «ordinaria», tenendo in considerazione che l'attuale momento socio-economico evidenzia ancora una situazione di crisi

inoltre

dovrà tenere conto dei riflessi che l'attuazione del PNRR avrà nel corso del presente esercizio e su quelli a venire, affinché gli effetti del piano di ripresa e resilienza producano veramente i risultati attesi in un contesto di sana e corretta programmazione

Ringraziando

per

l'attenzione

.....vi auguro buon lavoro